



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Penale

SENT. N. 1518
del 20/04/2026
R.G. App. 3178/2025
R.G. N.R. 24047/2015

composta dai Magistrati:



Presidente est.
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale a carico di

1) [REDACTED] – elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti [REDACTED] del Foro di Torino, libero – **presente**

difeso di fiducia degli avv.ti [REDACTED] del Foro di Torino (nomina in data 26/07/2023) – **presenti**

2) [REDACTED] – dichiaratamente domiciliato in [REDACTED] (come da mandato ad impugnare del 03/09/2025), libero – **assente**

difeso di fiducia dall'avv. [REDACTED] del Foro di Ivrea (nomina in data 03/09/2025) – **presenti**

3) [REDACTED] – elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Carlo Cavallo e Matteo Ferrione del Foro di Torino, libero – **assente**

difeso di fiducia dall'avv. Carlo Cavallo e dall'avv. Matteo Ferrione del Foro di Torino (nomina in data 20/10/2020) – **presenti**

4) [REDACTED] – elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [REDACTED] del Foro di Torino (come da elezione in data 18/11/2020 dichiarazione a verbale di interrogatorio), libero – **assente**

difeso di fiducia dall'avv. [REDACTED] del Foro di Torino – **presente**

5) [REDACTED] – elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] del Foro di Torino (come da elezione in calce all'atto di appello), libero – **assente**

difesa di fiducia dall'avv. [REDACTED] del Foro di Torino (nomina in data 26/02/2021) – **presente**

6) [redacted] nato a Torino il [redacted] dichiaratamente [redacted] in [redacted] - **assente**

difeso di fiducia dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted] [redacted] entrambi del Foro di Torino (nomina in data 26/11/2020) - **presenti**

7) [redacted] nata a Torino il [redacted] - elettivamente [redacted] [redacted] del [redacted] del Foro di Torino (come da elezione in data 01/09/2025 in calce al mandato ad impugnare), libero - **assente**

difesa di fiducia dall'avv. [redacted] [redacted] e dall'avv. [redacted] [redacted] entrambi del Foro di Torino (nomina del 19/10/2020), - **presenti**

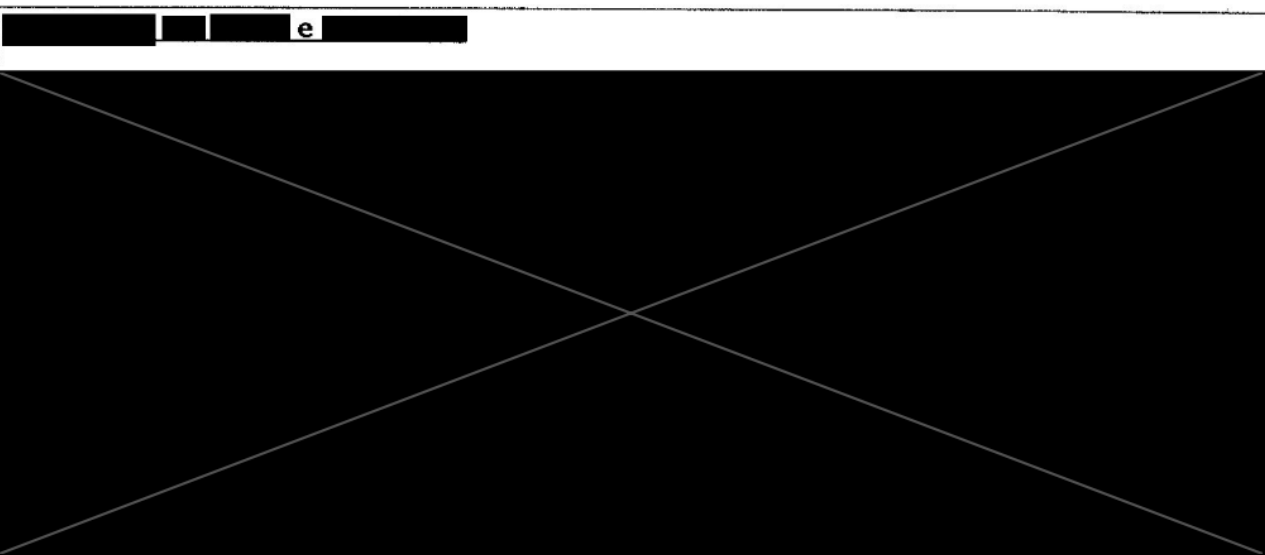
8) [redacted] nato a [redacted] il [redacted] - elettivamente [redacted] [redacted] del [redacted] del Foro di Torino (come da elezione in data 16/10/2020 in calce alla nomina difensiva), libero - **presente**

difeso di fiducia dall'avv. [redacted] [redacted] del Foro di Torino (nomina in data 16/10/2020) - **presente**

9) [redacted] nato a Torino il [redacted] - dichiaratamente [redacted] del Bellardo n. 2 (dichiarazione in calce alla nomina fiduciaria del 27/09/2021) libero - **presente**

difeso di fiducia dall'avv. [redacted] [redacted] del Foro di Roma (nomina in data 27/11/2021) - **presente**

IN PRIMO GRADO IMPUTATI



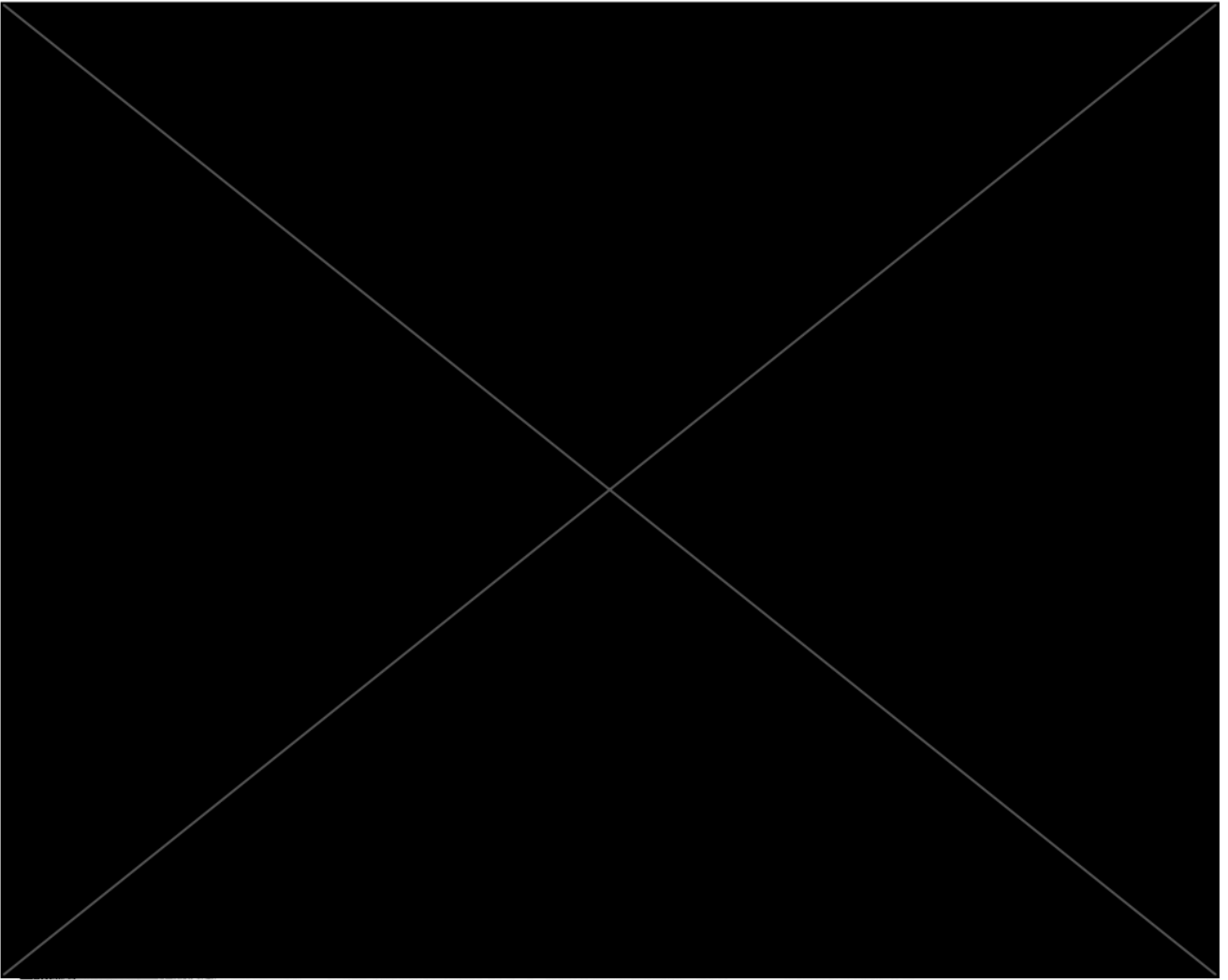
7. del reato di cui agli artt. 81 cpv., 318 e 110, 321 c.p. perché [redacted] in qualità di vicecomandante dei VV.FF. di Torino e componente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo e quindi di pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri e segnatamente per aver agevolato la società Set Up S.r.l. e la società Torino Concerti S.r.l. -riconducibili entrambe a [redacted] [redacted] nell'ambito delle prescritte autorizzazioni relative agli spettacoli e ai concerti da queste organizzati presso lo Stadio Olimpico e presso il "Palalpitour" riceveva da [redacted] -in accordo con [redacted] [redacted] presidente del C.d.A. di Live Nation S.r.l. e presidente del C.d.A. di Get Live2 S.r.l., socia -con Fondazione XX Marzo

2006- della società Parcolimpico S.r.l. di cui era amministratore delegato, denaro o altra utilità e in particolare biglietti per i medesimi spettacoli e concerti e precisamente:

- 22 ottobre 2016, nr. 7 biglietti concerto cantante [REDACTED]
- 10 novembre 2016, nr. 2 biglietti spettacolo Varekai Cirque du Soleil;
- 11 novembre 2016, nr. 2 biglietti spettacolo Varekai Cirque du Soleil;
- 12 novembre 2016, nr. 4 biglietti spettacolo Varekai Cirque du Soleil;
- 13 novembre 2016, nr. 2 biglietti spettacolo Varekai Cirque du Soleil;
- 14 novembre 2016, nr. 4 biglietti per concerto cantante [REDACTED]
- 23 novembre 2016, nr. 3 biglietti per concerto cantante [REDACTED] [REDACTED]
- 25 novembre 2016, nr. 6 biglietti per concerto dei Pooh;
- 26 novembre 2016, nr. 3 biglietti per concerto dei Pooh;
- 28 novembre 2016, nr. 5 biglietti per concerto cantante [REDACTED] [REDACTED]
- 17 dicembre 2016, nr. 9 biglietti per concerto dei Pooh;
- 10 gennaio 2017, nr. 5 biglietti per concerto dei Green Day;
- 26 aprile 2017, nr. 6 biglietti per concerto della cantante [REDACTED]
- 5 maggio 2017, nr. 2 biglietti per concerto Il Volo;
- 20 maggio 2017, nr. 6 biglietti per concerto del car [REDACTED]
- 21 giugno 2017, nr. 8 biglietti per concerto cantante [REDACTED]
- 21 dicembre 2017, nr. 6 biglietti per concerto canta [REDACTED]
- 3 marzo 2018, nr. 3 biglietti per concerto cantante [REDACTED]

In Torino, nelle date sopra indicate.

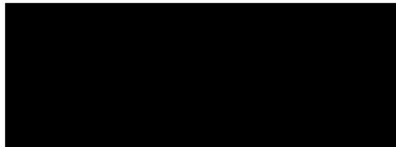
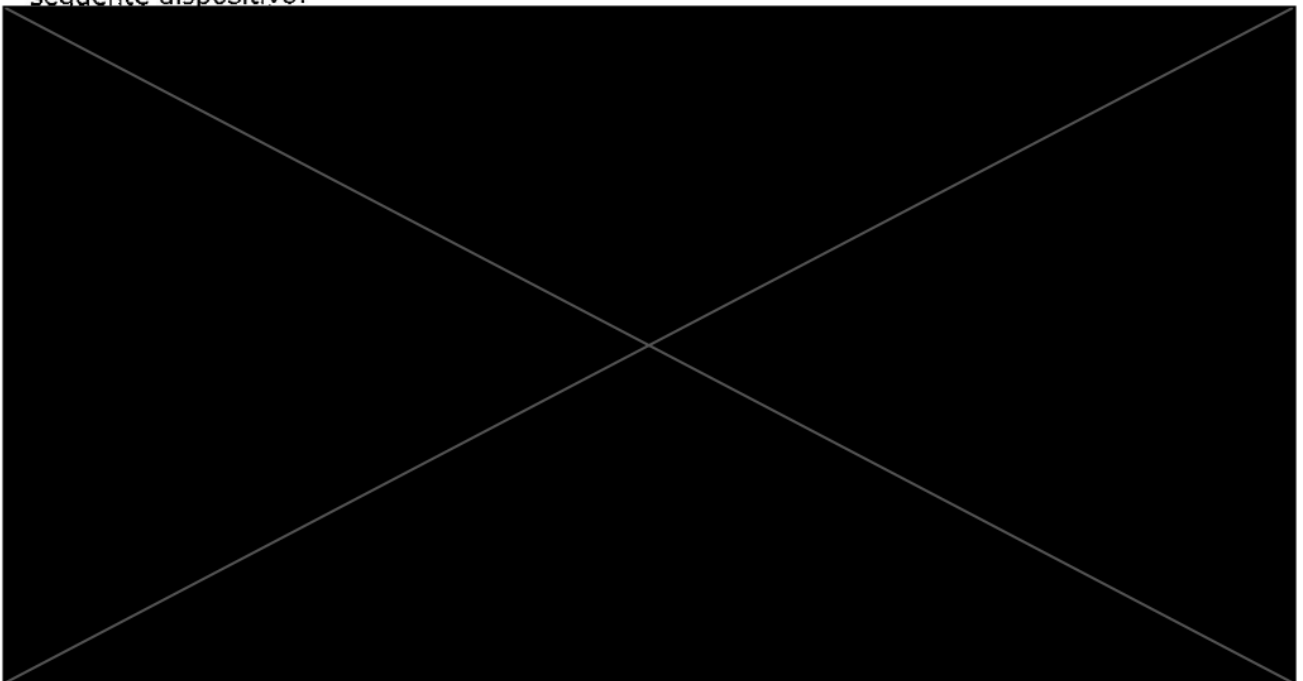
[REDACTED] e [REDACTED]

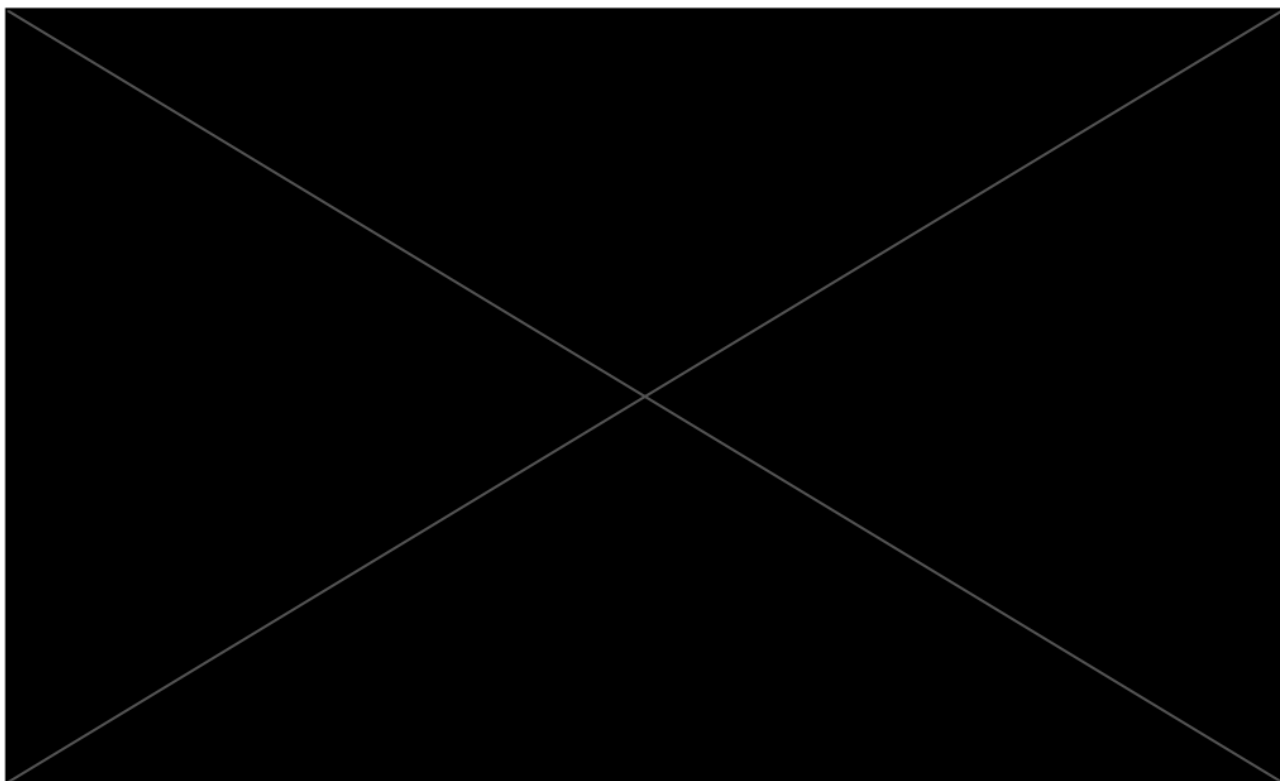


IMPUTATI E PUBBLICO MINISTERO APPELLANTI

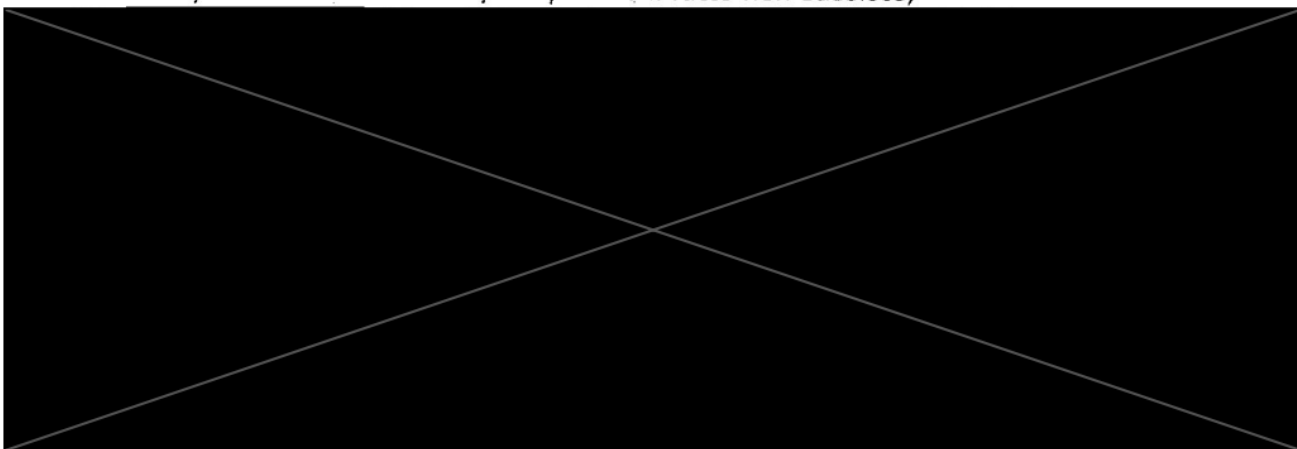
■

avverso la **sentenza del 26 marzo 2025 del Tribunale di Torino**, che ha pronunciato il seguente dispositivo:





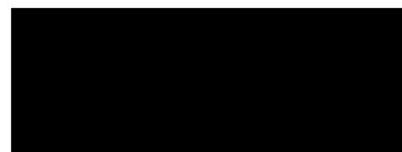
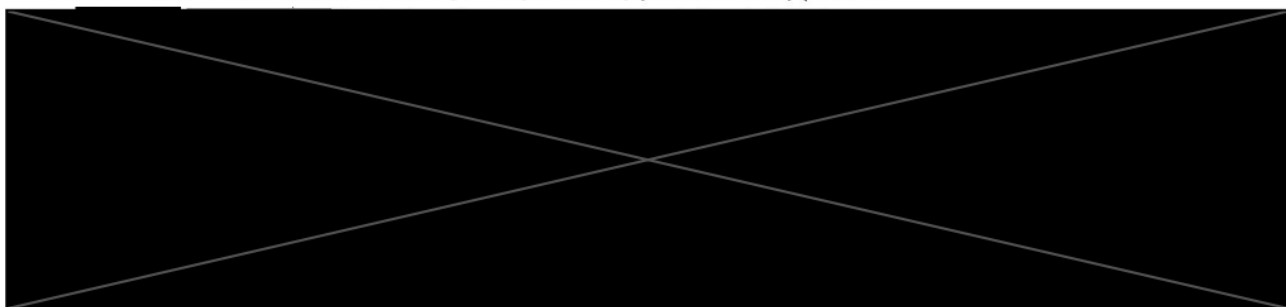
dichiara N.D.P. nei confronti di ■■■■■■■■■■ in ordine ai reati di cui ai capi 6 e 7 - limitatamente all'episodio del 21 giugno 2017- perché estinti per prescrizione; assolve il predetto dai restanti episodi contestati al capo 7 perché il fatto non sussiste;



fissa per il deposito della motivazione la data del 24 giugno 2025".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'**impugnata sentenza** pronunciata all'esito del giudizio ordinario, il Tribunale di Torino ha giudicato come segue gli imputati appellanti e appellati.



Il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in ordine ai reati di cui ai capi 6) e 7), limitatamente all'episodio del 21 giugno 2017, perché estinti per prescrizione; ha assolto il prevenuto dai restanti episodi contestati al capo 7), perché il fatto non sussiste.

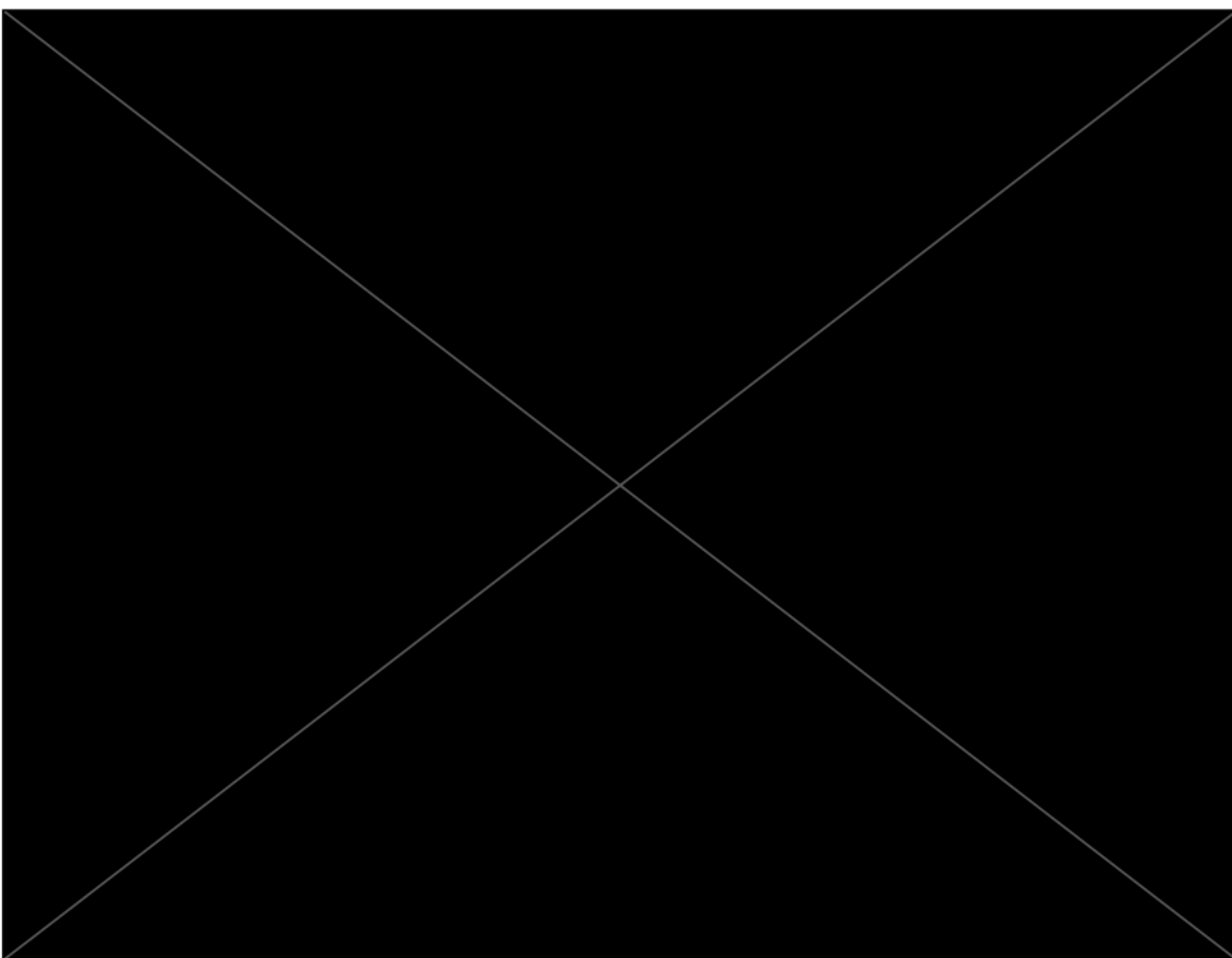
1.1. Il Tribunale ha fondato il giudizio di penale responsabilità sulla base delle risultanze dell'ampia istruttoria svolta nel dibattimento di primo grado.

Indi, ha trattato le plurime contestazioni accorpendole in tre grandi gruppi, concernenti:

- il primo, le attività della Commissione Tecnica Territoriale sulle Sostanze Esplosive e della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituite presso la Prefettura di Torino, rilevanti – avendo riguardo al perimetro del presente giudizio di gravame – ai fini del delitto di corruzione propria *sub* capo 7), contestato a [REDACTED] e [REDACTED] (assolti in primo grado), sul quale verte l'appello proposto dal P.M., nonché della contestazione di corruzione propria *sub* capo 8), di cui sono imputati gli appellanti [REDACTED] e [REDACTED]

1.2. Quanto al primo gruppo di contestazioni di corruzione propria, con riferimento al **capo 7)**, il Tribunale ha accertato che [REDACTED] - quale Vice-Comandante dei Vigili del Fuoco di Torino e componente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – riceveva da [REDACTED] in accordo con [REDACTED] (Presidente del C.d.A. di "Live Nation s.r.l." e Presidente del C.d.A. di "Get Live2 s.r.l.", socia, con la Fondazione "XX Marzo 2006" della "Parcolimpico s.r.l." di cui era amministratore delegato), otto biglietti omaggio per il concerto di [REDACTED] del 21 giugno 2017, quale corrispettivo per l'esercizio delle sue funzioni in relazione alle prescritte autorizzazioni della predetta Commissione relative al concerto e, nondimeno, avuto riguardo al *tempus commissi delicti*, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti [REDACTED] e [REDACTED] in ordine a detto reato, in quanto estinto per prescrizione.

Il Tribunale ha, indi, assolto i predetti tre imputati dagli ulteriori episodi contestati al capo 7), rilevando la mancanza di sufficienti elementi di prova per ritenere che [REDACTED] in relazione ad essi, abbia esercitato una qualche funzione, come invece richiesto dall'art. 318 c.p. Giova rammentare che questa statuizione assolutoria è oggetto di appello del pubblico ministero.



2. Avverso la sentenza di primo grado, hanno presentato appello: in via principale, il Pubblico ministero nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in ordine al reato di cui al capo 46) e di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in ordine al capo 7); sempre in via principale, gli imputati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in ordine ai reati per i quali essi hanno rispettivamente riportato condanna; in via incidentale, gli imputati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in ordine al delitto *sub* capo 7).

Di seguito sono riportati i motivi di gravame del pubblico ministero e degli imputati (in ordine alfabetico a prescindere dal fatto che abbiano proposto appello in via principale o incidentale, per una più facile consultazione della presente sentenza).

3. Con l'**atto d'appello**, il **Pubblico Ministero** chiede che la sentenza sia riformata in relazione alle statuizioni assolutorie nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in ordine al capo 7), e nei confronti [REDACTED] in ordine al capo 46).

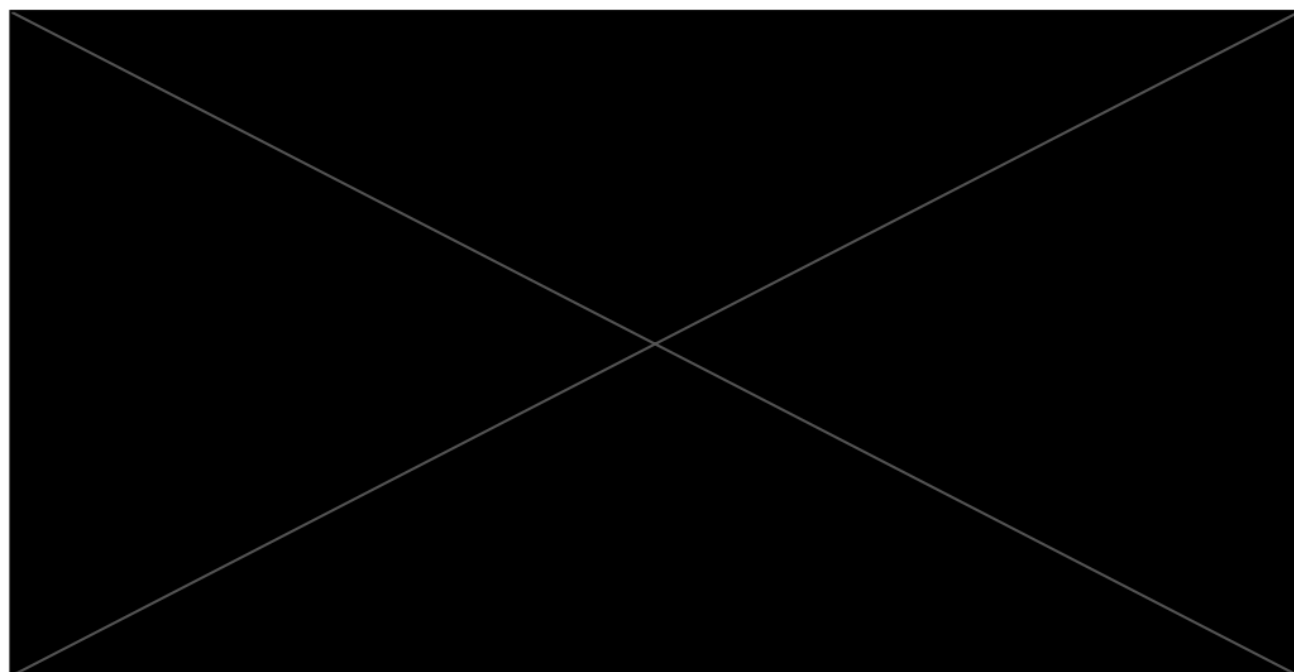
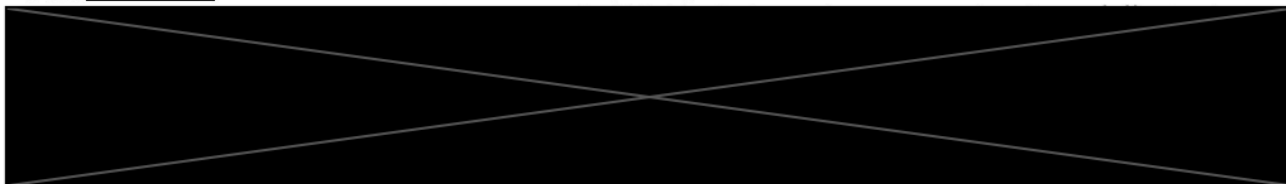
3.1. Per quanto riguarda il **capo 7)**, il P.M. rileva che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, sussiste la prova di uno stabile asservimento del pubblico ufficiale all'interesse del privato, così come sarebbe dimostrato dai documenti di cui chiede l'acquisizione mediante rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

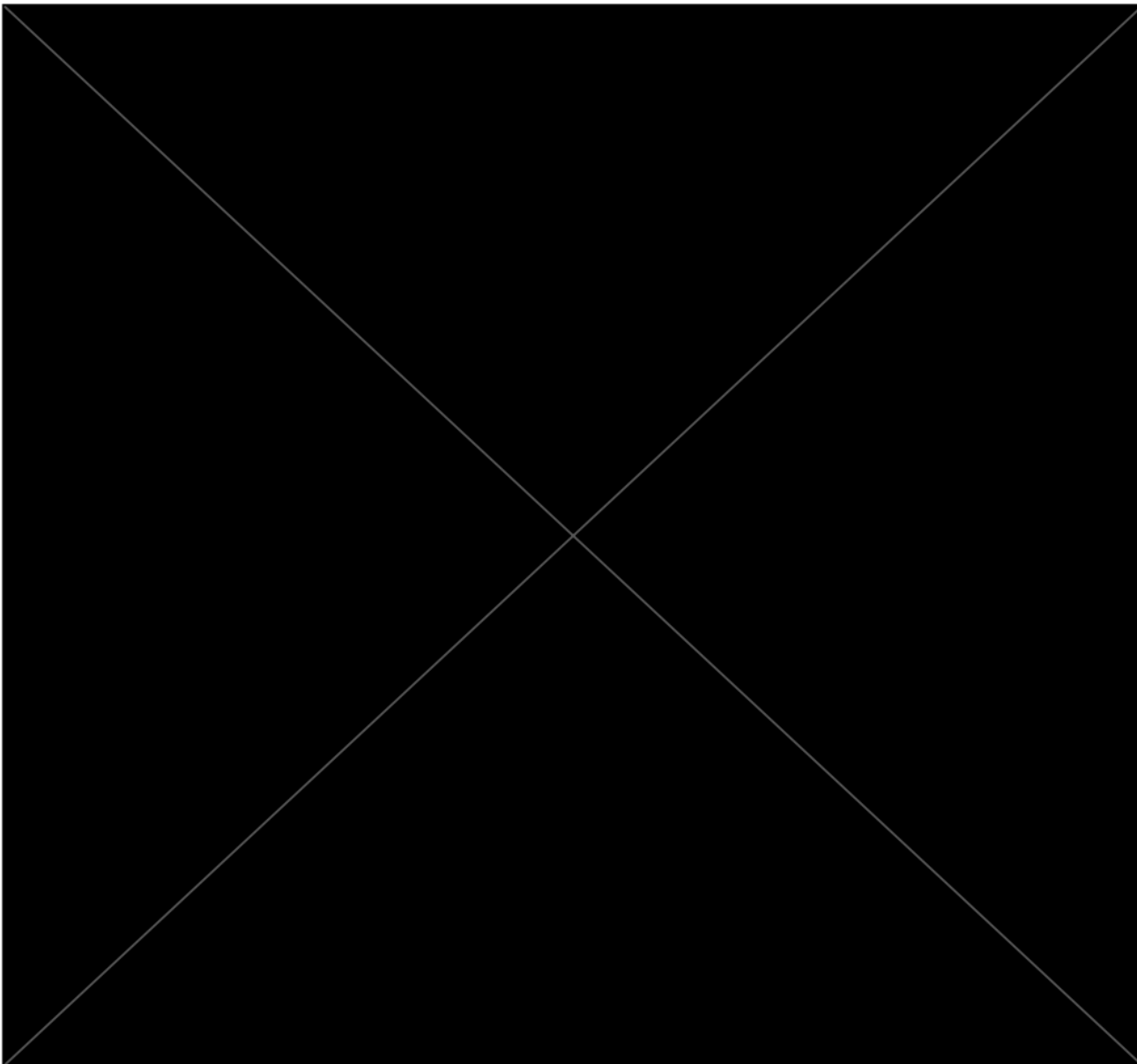
La parte pubblica appellante pone in luce che, contrariamente a quanto concluso dal Tribunale (secondo cui non sarebbe provato che, in occasione degli eventi, diversi dal concerto del 21 giugno 2017, [REDACTED] abbia esercitato una qualche funzione, come è richiesto dall'art.318 c.p.), la documentazione - di cui appunto chiede l'acquisizione - acquisita nelle date del 9 e 14 luglio 2025 presso la Prefettura di Torino, nonché il provvedimento interdittivo

antimafia emesso dalla Prefettura di Milano e confermato dalla Prefettura di Torino e dal TAR per il Piemonte (documenti erroneamente estromessi nel giudizio di primo grado e rilevanti in quanto rappresenterebbero l'antefatto e la condizione necessaria per comprendere l'importanza della consegna di biglietti "omaggio"), dimostra che [REDACTED] ha effettivamente esercitato funzioni di componente della Commissione di Vigilanza Pubblici Spettacoli e della Commissione Tecnica Sostanze Esplosive in ben sette occasioni (oltre a quella concernente il concerto di [REDACTED] [REDACTED] precisamente nelle date del 22 ottobre 2016, in occasione del concerto della cantante [REDACTED] 14 novembre 2016, in occasione del concerto della cantante [REDACTED] 17 dicembre 2016, in occasione del concerto dei Pooh; 10 gennaio 2017, in occasione del concerto dei Green Day; 26 aprile 2017, in occasione del concerto della cantante [REDACTED] 5 maggio 2017, in occasione del concerto de Il Volo; 3 marzo 2018, in occasione del concerto del cantante [REDACTED] [REDACTED]

Dato atto delle differenze tra il reato di cui all'art. 318 c.p. e quello di cui all'art. 319 c.p., il P.M. sottolinea che, ai fini della prima ipotesi delittuosa, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto, precisando che l'individuazione dell'attività amministrativa oggetto dell'accordo corruttivo può ben limitarsi al genere di atti da compiere, sicché tale elemento oggettivo deve ritenersi integrato allorché la condotta presa in considerazione dall'illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest'ultimo.

Conclude che, alla luce della documentazione di cui si chiede l'acquisizione, è provato lo stabile asservimento del pubblico ufficiale all'interesse del privato, causa della dazione dei biglietti, come del resto affermato in interrogatorio dall'imputato [REDACTED] e ribadito da [REDACTED] e da [REDACTED] nelle conversazioni intercettate e riportate in sentenza.





6. Con l'**atto d'appello incidentale**, la difesa di [REDACTED] deduce quanto di seguito sunteggiato.

6.1. Con il **primo motivo**, eccepisce l'inammissibilità dell'atto di appello del P.M. per carenza di interesse ad impugnare, essendo il reato contestato a [REDACTED] estinto per intervenuta prescrizione in data anteriore alla presentazione dell'impugnazione.

Premesso che il [REDACTED] ha chiesto la condanna dell'imputato in relazione a sette episodi (dei diciassette rimanenti, escluso quello già dichiarato estinto dal Tribunale) contestati nel capo 7) dell'imputazione, il patrono sottolinea che sei episodi su sette si sono estinti per prescrizione in data antecedente alla proposizione dell'impugnazione (segnatamente in data 5 dicembre 2024, a fronte dell'atto d'appello depositato il 5 settembre 2025), di tal che residua il solo episodio del 3 marzo 2018. Rimarca che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il P.M. è titolare di un interesse ad impugnare quando intende perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, di tal che l'appellante avrebbe dovuto esplicitare un interesse ulteriore e diverso dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, interesse che, tuttavia, non è stato indicato.

Conclude, pertanto, che l'appello del P.M. deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse, in ordine agli episodi di presunta corruzione avvenuti fino al giugno 2017 in quanto estinti per prescrizione.

6.2. Con il **secondo motivo**, il difensore lamenta il travisamento del fatto in ordine alle modalità di presunta "ricezione" dei biglietti omaggio da parte di [REDACTED] e alla loro riferibilità al presunto, ma indimostrato, patto corruttivo, nonché l'erronea mancata assoluzione dell'imputato per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

Deduce che, a partire dalla missiva che [REDACTED] inviava al suo Comandante con riferimento al primo evento del 7 novembre 2015 (con cui chiedeva di poter trasmettere la richiesta di omaggi per iscritto su carta intestata del Comando dei VVF), in tutte le occasioni in cui "entrava in scena", nel raccogliere e trasmettere i nominativi a cui intestare gli omaggi, l'assistito operava sempre quale incaricato del Comandante del suo Corpo; che manca, quindi, qualsiasi nesso diretto tra l'omaggio e la funzione pubblica da lui rivestita in relazione a un qualsivoglia evento specifico; che la procedura di trasmissione delle richieste di omaggi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco all'ente organizzatore aveva assunto un carattere formale e standardizzato.

A dimostrazione del ruolo di mero "referente" assunto da [REDACTED] la difesa sottolinea che: la richiesta di omaggi è firmata da [REDACTED] "per il Comandante provinciale dei VVF" (esempio doc. 2 produzione udienza 19/7/2022); in svariate occasioni [REDACTED] non faceva parte della Commissione e, ciononostante, trasmetteva (come da prassi) i nominativi dei beneficiari degli omaggi, poiché tale compito gli era assegnato (solo) in qualità di delegato del Comando (testi [REDACTED] e [REDACTED] la richiesta di biglietti, nella quasi totalità dei casi, era antecedente ai sopralluoghi della Commissione, cui [REDACTED] partecipava su designazione del suo Comandante.

Il patrono segnala, inoltre, che la designazione dei rappresentanti dei vari Enti e Corpi istituzionali coinvolti nella Commissione avveniva con atto del vertice dei rispettivi enti e così anche per i [REDACTED] del [REDACTED] cui apparteneva l'imputato; che, se il prevenuto avesse violato il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, non potrebbe comunque ritenersi provato il reato contestato, perché dalla violazione di una norma disciplinare non può ricavarsi l'elemento oggettivo del reato di corruzione per l'esercizio della funzione, risultando indimostrato il nesso di strumentalità tra l'utilità ricevuta e la funzione esercitata.

Quanto all'episodio del 21 giugno 2017, relativo al concerto di [REDACTED] [REDACTED] – in cui si è ricostruito da parte del Tribunale che [REDACTED] aveva individuato la soluzione sulla inclinazione più sicura per gli artifici pirotecnici, così giustificando la richiesta di biglietti omaggio –, la difesa sottolinea, da una parte, che il Tribunale ha omesso di considerare che la composizione e il funzionamento collegiale della Commissione escludono il nesso di strumentalità; dall'altra parte, che il presunto ruolo dirimente di [REDACTED] è stato negato dai testi [REDACTED] e [REDACTED] i quali hanno disconosciuto un interessamento diretto e primario di [REDACTED] al fine di agevolare l'organizzatore; che, avuto riguardo al dato testuale del capo 7) dell'imputazione (che parla esplicitamente di "agevolazione"), la tesi di accusa non trova alcun riscontro nelle risultanze processuali, atteso che alcuna agevolazione si è prodotta per effetto della condotta dell'imputato.

Il difensore aggiunge che gli omaggi avevano come beneficiari diretti singole persone terze, per le quali non è stata dimostrata l'esistenza di alcun rapporto diretto o indiretto con l'imputato, i cui nomi egli si limitava a trasferire all'organizzatore dell'evento; che l'effetto concreto di quelle richieste era la messa a disposizione dei biglietti omaggio a soggetti che li avrebbero ritirati direttamente in cassa, sicché l'imputato non era coinvolto nella ricezione materiale dei tagliandi; che non v'è nemmeno prova che questi terzi soggetti vantassero dei crediti nei confronti dell'imputato.

Quanto alle dichiarazioni rese dall'imputato [REDACTED] (nell'interrogatorio del 21 marzo 2018) e dell'imputato [REDACTED] (nella telefonata del 21 giugno 2017 ore 19:17) valorizzate dal Tribunale quali elementi dimostrativi del nesso di strumentalità tra l'omaggio e l'esercizio della funzione, la difesa obietta che tali prove sono irrilevanti e comunque insufficienti, atteso che, all'esito della lunga e articolata istruttoria di primo grado, è stato smentito che [REDACTED] fosse uno di coloro che avvicinava [REDACTED] a margine dei sopralluoghi della Commissione con richieste "interessate" del tenore di quella riportata nel suddetto interrogatorio; che [REDACTED] si limitava a fungere da mero intermediario delle richieste - inoltrate tramite e-mail - degli omaggi istituzionali destinati ai Vigili del Fuoco.

Quanto all'episodio del 3 marzo 2018, il patrono rimarca che se, da un lato, risulta allegata dal Pubblico Ministero la partecipazione di [REDACTED] alla Commissione chiamata ad esprimere il parere sull'evento, dall'altro lato, tale partecipazione non è comunque sufficiente a provare che egli abbia richiesto o, tantomeno, ricevuto alcun biglietto, mancando per detta occasione qualsiasi documentazione attestante una richiesta di tagliandi, per conto proprio o del corpo dei Vigili del Fuoco.

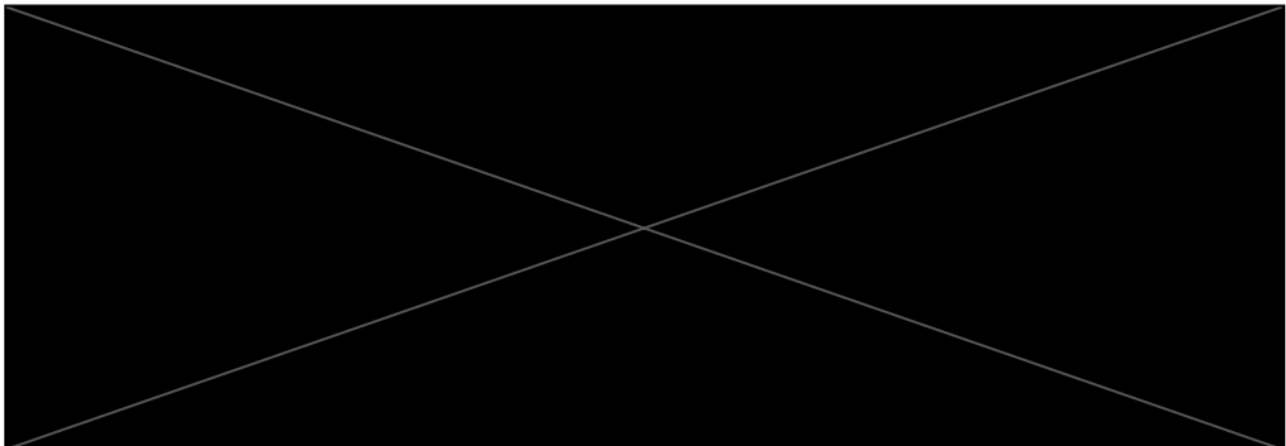
6.3. Con il **terzo motivo**, il difensore invoca l'assoluzione di [REDACTED] in relazione al capo 7), perché il fatto non costituisce reato, stante la carenza di prova dell'elemento soggettivo.

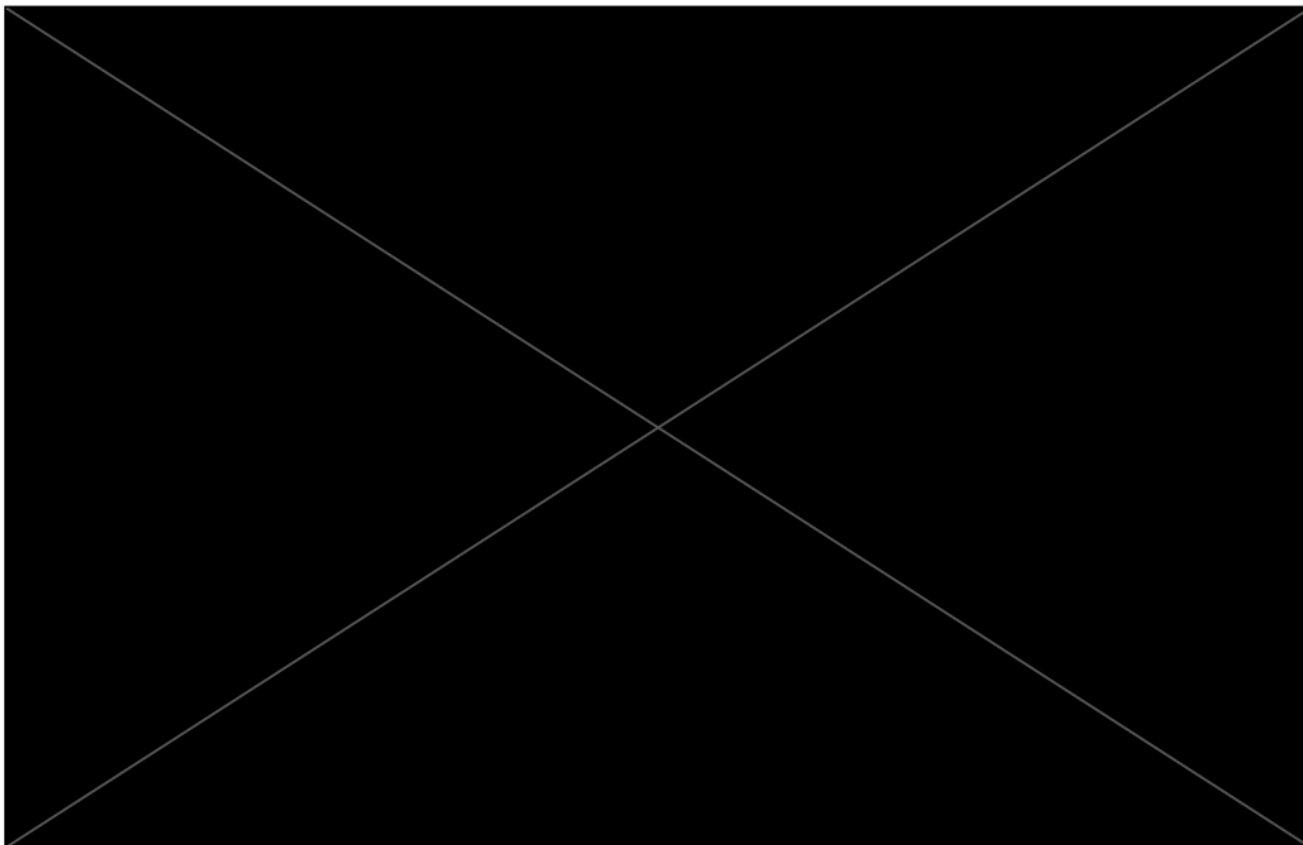
A tale proposito, deduce che l'imputato non si è mai rappresentato di operare in violazione di un esplicito divieto di legge di ricevere omaggi, né ha richiesto biglietti su carta intestata del comando del corpo di appartenenza in virtù di un patto corruttivo; che, infatti, [REDACTED] agiva quale mero *nuncius* dell'ufficio, incaricato dal comandante ingegnere [REDACTED] limitandosi a trasmettere all'ente organizzatore i nominativi delle persone che, la sera del concerto, avrebbero ritirato personalmente il biglietto omaggio.

6.4. Con il **quarto motivo**, la difesa invoca la declaratoria di estinzione per prescrizione dei fatti contestati fino al giugno 2017.

6.5. Con il **quinto motivo**, il patrono chiede di rigettare l'appello del Pubblico Ministero e la richiesta di rinnovazione istruttoria concernente l'acquisizione dei verbali della Commissione relativi ai sette episodi per i quali è stato proposto appello, in quanto totalmente irrilevanti al fine di superare i rilievi illustrati nell'atto di gravame.

6.6. Con **motivi nuovi** depositati nelle more della celebrazione dell'udienza, la difesa di [REDACTED] chiede: a) che l'appello del P.M. sia dichiarato inammissibile quanto al capo 7), stante l'intervenuta prescrizione del reato; b) che sia rigettata la richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dal P.M., concernente l'acquisizione del provvedimento di interdittiva antimafia e della documentazione acquisita presso la Prefettura di Torino nel luglio 2025, in quanto irrituale e, in ogni caso, tesa a dimostrare un fatto diverso da quello oggetto di contestazione, in violazione dell'art. 522 c.p.p.; c) che l'appello del P.M. sia, comunque, rigettato nel merito facendo difetto il requisito della corrispettività fra dazione e esercizio della funzione, non essendo sufficiente la mera correlazione temporale fra le due condotte.





12. Con l'atto d'appello incidentale, la difesa di [REDACTED] chiede che la sentenza sia riformata per i motivi di seguito sunteggiati.

12.1. Con il **primo motivo**, sollecita la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di rinnovazione dibattimentale avanzata dal P.M., in quanto proposta in assenza dei requisiti previsti dalla norma.

Evidenzia che la documentazione in oggetto è costituita dagli atti acquisiti dal P.M. presso la Prefettura il 9 e il 14 luglio 2025 e dai provvedimenti di interdittiva antimafia emessi dalle Prefetture di Milano e Torino nei confronti di "Set Up Live", atti che nulla rilevano ai fini della prova del capo 7), con l'acquisizione dei quali l'appellante cerca di sopperire alle lacune probatorie evidenziate dal Giudice di primo grado.

Entrando nel dettaglio dei documenti, la difesa sottolinea che le interdittive antimafia non hanno nulla a che fare con la consegna di biglietti omaggio di cui al capo 7); che i verbali delle riunioni delle Commissioni di Vigilanza tenutesi in occasione dei concerti indicati dal P.M. sussistevano presso la Prefettura sin dal 2016 e, dunque, potevano essere reperiti e sequestrati all'epoca delle indagini preliminari; che essi non sono comunque tali da fornire alcun elemento utile alla decisione, atteso che [REDACTED] era presente soltanto ad alcune delle riunioni della Commissione i cui verbali l'inquirente ha chiesto di acquisire.

12.2. Con il **secondo motivo**, la difesa chiede che l'assistito sia assolto in ordine all'episodio del 21 giugno 2017 *sub* capo 7) con la formula più ampia.

Premesso che la dichiarazione della prescrizione del reato non preclude la richiesta di assoluzione con formula piena, contesta le prove poste a base della ritenuta sussistenza del patto corruttivo tra [REDACTED] e [REDACTED] evidenziando che, nelle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio del 21 marzo 2018, [REDACTED] si limitava a riferire una modalità di distribuzione di biglietti omaggio alle Autorità, pratica consueta con tratti di inopportunità, ma priva di rilevanza penale, come dimostra la lista depositata dalle difese, da cui si evince come la società fosse solita distribuire biglietti alle Autorità richiedenti, in assenza di alcuna contropartita; che l'intercettazione tra [REDACTED] e [REDACTED] del 21 giugno 2017 mette in evidenza soltanto le

lamentale del primo rispetto al divieto imposto dalla Questura alla vendita di alcolici durante lo spettacolo.

Sotto diverso aspetto, il patrono di [REDACTED] si duole che il Giudice di primo grado non abbia considerato alcuni elementi a favore dell'assistito, segnatamente: la circostanza che non v'è prova di rapporti tra [REDACTED] e [REDACTED] antecedenti alla data del 21 giugno 2017, né successivi, a dimostrazione dell'assenza di qualsivoglia patto corruttivo tra di essi; che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che [REDACTED] e i suoi familiari non hanno mai usufruito di biglietti omaggio; che i biglietti venivano consegnati a terze persone e [REDACTED] figurava solo come referente e non come utilizzatore, limitandosi a eseguire il compito a lui affidato dal Comandante dei Vigili del Fuoco; che il parere della Commissione aveva natura collegiale, di tal che [REDACTED] non aveva alcun potere decisionale autonomo; che è rimasta indimostrata la messa a disposizione della funzione di [REDACTED] là dove i componenti della Commissione [REDACTED] hanno escluso pressioni o interventi di [REDACTED] nel caso del concerto di [REDACTED] me in altre occasioni, e che la soluzione tecnica di inclinare poco più in alto i proiettori fu suggerita da [REDACTED] e non da [REDACTED] che, dalla documentazione agli atti, risulta provata l'esistenza di una procedura interna adottata da "SetUp Live" per il rilascio tracciato di biglietti omaggio per le Autorità interessate, a dimostrazione della diffusione della pratica e dell'infondatezza dell'ipotesi di "regalie" di natura illecita.

12.3. Con il **terzo motivo**, il difensore rileva che, quand'anche si ammettessero le prove richieste dal P.M., queste dimostrerebbero soltanto la presenza di [REDACTED] in alcuni casi in seno alla Commissione di Vigilanza, ma non l'esistenza del patto corruttivo, cioè che l'assistito avesse messo la proprio funzione a disposizione in cambio di biglietti omaggio; che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la dimostrazione di un'utilità fornita a un pubblico ufficiale non è sufficiente a provare il contratto corruttivo; che [REDACTED] non era presente a ben nove sedute e la Commissione aveva comunque espresso pareri favorevoli a [REDACTED]

13. Il processo d'appello è stato celebrato in udienza partecipata, giusta rituale richiesta di alcune difese degli imputati.

13.1. Alla prima **udienza del 19 marzo 2026**, con l'accordo delle parti, questa Presidente ha dato per letta la relazione.

Preliminarmente, la difesa di [REDACTED] [REDACTED] ha depositato una nuova richiesta di concordato in sostituzione della richiesta già presentata via PEC nelle more della celebrazione dell'udienza.

Il sostituto Procuratore generale ha prestato il proprio consenso, rinunciando contestualmente all'appello del P.M. in ordine al capo 46).

Nella requisitoria, il sostituto **Procuratore Generale** ha concluso chiedendo che:

- con riferimento al capo 8), la sentenza appellata sia confermata;
- quanto al capo 7), previa rinuncia ai motivi di appello del P.M. in relazione agli episodi prescritti, cioè tutti salvo quelli del 21 dicembre 2017 e del 3 marzo 2018, e previa acquisizione dei verbali della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Prefettura di Torino relativi a tali ultime date, la sentenza appellata sia confermata quanto agli indicati episodi del 21 dicembre 2017 e del 3 marzo 2018;
- in relazione all'imputato [REDACTED] la sentenza appellata sia riformata in parte, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati *sub* capi 24), 26) e 28) e che la pena inflitta al medesimo imputato sia rideterminata in anni uno e mesi quattro di reclusione;
- con riguardo alle posizioni degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] la sentenza appellata sia confermata.

I **difensori dei restanti imputati** hanno concluso:

- Il Procuratore generale ha chiesto che sia rigettata la richiesta di rinnovazione istruttoria della difesa dell'imputato [REDACTED] a fronte della richiesta di assoluzione formulata dal proprio ufficio.

13.2. All'odierna udienza, il Collegio – sciogliendo la riserva sulle richieste istruttorie avanzate dal Procuratore generale e dalla difesa di [REDACTED] [REDACTED] all'udienza del 19 marzo 2026 - ha disposto, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., l'acquisizione al fascicolo del dibattimento - come da richiesta del Procuratore generale - dei verbali della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Prefettura di Torino relativi ai concerti del 21 dicembre 2017 e del 3 marzo 2018, in quanto ritenuti assolutamente necessari ai fini del decidere, mentre ha rigettato le ulteriori richieste.

13.3. All'esito della camera di consiglio, la Corte ha pronunciato il dispositivo in calce con cui, in parziale riforma dell'appellata decisione,

ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in ordine ai reati di cui ai capi 24), 26), 28) e 30) in quanto estinti per prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] ad un anno, mesi tre e venticinque giorni di reclusione;

su concorde richiesta delle parti, dichiarati inammissibili i motivi di gravame oggetto di rinuncia dell'imputato [REDACTED] [REDACTED] riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ritenuta la già riconosciuta continuazione fra i reati residui rispetto a quelli dichiaranti estinti per prescrizione, più gravi i fatti di cui al capo 42), ha rideterminato la pena al medesimo inflitta in anni uno, mesi otto e giorni venti di reclusione, con pena sospesa;

riconosciute nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] le circostanze attenuanti di cui agli artt. 320 e [REDACTED] c.p., ha rideterminato la pena loro rispettivamente inflitta in mesi sei di reclusione; ha ridotto a mesi sei la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e ha revocato la riparazione pecuniaria ex art. [REDACTED] c.p.;

ha confermato nel resto l'impugnata sentenza e condannato [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese processuali.

37

14.1. Come si è già sopra dato atto, all'udienza del 19 marzo 2026, la difesa dell'imputato ha presentato una nuova richiesta di concordato in appello, in sostituzione di quella già depositata via PEC nelle more della celebrazione dell'udienza.

In particolare, la difesa ha chiesto che sia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 24), 26), 28) e 30) in quanto estinti per prescrizione e che, confermata la sussistenza del vincolo della continuazione fra i fatti-reato, stimati più gravi quelli di cui al capo 42), concesse le attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate, la pena sia determinata come segue:

- pena-base per il reato più grave *sub* capo 42) determinata in anni uno e mesi sei di reclusione,
- ridotta per le concessioni delle attenuanti generiche ad anni uno e mesi due di reclusione,
- aumentata ex art 81, comma secondo, c.p.:
- di giorni venti di reclusione per il capo 40),
- di giorni quindici di reclusione per i capi 32) (2 episodi), 34) e 38), con un aumento complessivo di mesi due di reclusione,
- di giorni otto di reclusione per i capi 14), 16) (7 episodi), 18) (2 episodi), 20), 22), 36) (2 episodi) e 44), con un aumento complessivo di mesi quattro di reclusione,
- pena complessiva rideterminata in anni uno, mesi otto e giorni venti di reclusione,
- richiesta subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.

14.2. Stante la rinuncia ai residui motivi d'appello, le ulteriori questioni dedotte con l'impugnazione non sono più oggetto di valutazione (v. *ex plurimis* ■■■■ ■■■■ 2, n. 22002 del 10/04/2019: *"In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. ■■■■ c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge."*).

14.3. Ritene la Corte che l'accordo raggiunto fra le parti debba essere recepito.

In primo luogo, non può non essere condivisa la sollecitata declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi 24), 26), 28) e 30), essendo pacificamente maturato il tempo necessario a prescrivere gli stessi.

In secondo luogo, deve prendersi atto della rinuncia del Procuratore generale all'appello proposto dal pubblico ministero quanto al capo 46), con conseguente inammissibilità del gravame al riguardo.

Giudica, inoltre, il Collegio condivisibile il riconoscimento a ■■■■ delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, tenuto conto della risalenza nel tempo dei fatti-reato e del buon comportamento processuale dell'imputato. ■■■■ della riduzione di pena per la diminuzione ex art. 62-*bis* c.p. non nella massima estensione si giustifica in ragione della gravità dei fatti, del numero delle violazioni e del pur risalente precedente specifico (per reati ex artt. 326 c.p. e 167 d.lgs. n. 196/2003).

Può, infine, essere recepita la proposta rideterminazione del trattamento sanzionatorio, là dove la pena-base per la violazione ritenuta più grave di cui al capo 42) è stata mantenuta in un anno e sei mesi di reclusione, dunque invariata rispetto al primo grado; la pena è stata ridotta in applicazione delle circostanze attenuanti generiche sino ad anni uno e mesi due di reclusione, con una diminuzione non nella massima estensione giustificata come sopra; gli aumenti ex art.

81, comma secondo, c.p. per le ulteriori condotte sono stati correttamente temperati in considerazione del riconoscimento della diminuzione ex art. 62-bis c.p.

La pena deve, pertanto, essere rideterminata in anni due, mesi tre e giorni cinque di reclusione.

Tenuto conto della risalenza nel tempo delle condotte e del buon comportamento processuale, considerato che, con la precedente sentenza ex art. 444 c.p.p. (del G.i.p. del Tribunale di Torino dell'8/06/2009), la pena detentiva è stata sostituita con la pena pecuniaria interamente versata, può essere espressa una prognosi positiva in ordine alla volontà e capacità di  di astenersi in futuro dal commettere altri reati, di tal che la pena può essere condizionalmente sospesa.

La sentenza deve essere confermata nel resto.

 **15.** Si può adesso passare ad affrontare l'**appello del pubblico ministero** in ordine all'imputazione *sub capo 7*), unica residua, stante la rinuncia del Procuratore generale all'appello proposto dal pubblico ministero quanto al capo 46).

15.1. In primo luogo, si deve prendere atto della rinuncia del Procuratore generale all'appello proposto dal pubblico ministero quanto a tutti gli episodi contestati *sub capo 7*) ad esclusione di quelli del 21 dicembre 2017 e del 3 marzo 2018, trattandosi di fatti per i quali è maturata la prescrizione e rispetto ai quali – correttamente – la parte pubblica ha reputato non più ravvisabile un interesse a coltivare il gravame.

Ne discende la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal P.M. rispetto agli episodi contestati *sub capo 7*) dal 22 ottobre 2016 al 21 giugno 2017 ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p. e la conseguente caducazione degli appelli incidentali proposti da  in relazione ad essi.

15.2. Di contro, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero in relazione agli episodi del 21 dicembre 2017 e del 3 marzo 2018 *sub capo 7*) sebbene il Procuratore generale, nella sua requisitoria, abbia richiesto che l'appello proposto dal P.M. sia rigettato e che le statuizioni assolutorie di primo grado nei confronti di  in relazione ad essi siano confermate.

Costituisce, invero, *ius receptum* che la richiesta del Procuratore generale che, nel giudizio d'impugnazione proposto dal pubblico ministero, solleciti la conferma del provvedimento di assoluzione impugnato non equivale a rinuncia all'impugnazione (v. *ex plurimis* Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493). Ne deriva che questa Corte avrebbe potuto pervenire al ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado in ordine a tali due episodi, a tutti gli effetti ancora *sub iudice*.

15.3. Giudica il Collegio che l'appello del pubblico ministero in relazione agli indicati residui episodi di cui al capo 7) non meriti accoglimento.

In linea teorica, mette conto di rammentare che la pronuncia di responsabilità in appello in riforma della sentenza assolutoria di primo grado – il c.d. ribaltamento – imporrebbe la c.d. motivazione rinforzata, cioè un apparato argomentativo fondante la condotta connotato da una forza persuasiva superiore, in grado cioè di conferire alla "nuova" decisione la maggior solidità possibile. Assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un'analisi stringente, approfondita, piena del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il *decisum*; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti – a livello logico e probatorio – la nuova decisione assunta (v. Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci Rv. 191229). Il giudice d'appello deve delineare le linee portanti del

proprio, alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento (v. Sez. 2, n. 57765 del 20/12/2018, non massimata; Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 dell'08/10/2013, Hamdi Ridha, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330). La Corte d'appello è, dunque, tenuta a dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da una completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (v. Sez. 6, n. 2004 del 16/01/2019, non massimata).

15.4. In secondo luogo, deve essere rilevata la ritualità della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione indicata dal pubblico ministero nell'atto d'appello, segnatamente dei documenti acquisiti presso la Prefettura di Torino nelle date del 9 e del 14 luglio 2025 e del provvedimento di interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Milano, confermato dalla Prefettura di Torino e dal TAR del Piemonte.

Ed invero, costituisce principio di diritto acquisito che l'attività integrativa d'indagine del pubblico ministero non è soggetta ad alcun limite cronologico finale e, pertanto, può essere svolta anche ai fini di presentazioni di richieste di rinnovazione dell'istruzione nel giudizio d'appello. In particolare, la Corte di cassazione ha precisato che tale conclusione è coerente con il principio della parità delle parti nel processo stabilito dall'art. 111, comma secondo, Cost., atteso che il difensore è legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 327-bis, comma 2, c.p.p. (Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, P.g., Rv. 261484, v. in motivazione).

Il pubblico ministero ha, dunque, ritualmente ricercato le nuove prove documentali di cui ha chiesto l'acquisizione nel giudizio di appello a fronte del giudizio assolutorio in ordine al capo 7) pronunciato dal Tribunale e, giusta l'indicazione dei documenti *de quibus* nello stesso atto di gravame, ha posto la difesa degli appellati nella condizione di esercitare appieno il loro diritto di difesa.

Acclarata la ritualità della richiesta di rinnovazione istruttoria, si è già sopra dato atto di come il Procuratore generale abbia circoscritto la richiesta ai soli due verbali della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Prefettura di Torino relativi ai concerti del 21 dicembre 2017 e del 3 marzo 2018, ritenendo non utili le restanti prove documentali.

I suddetti due verbali sono necessari ai fini del decidere, atteso che, proprio grazie ad essi, è stato possibile verificare chi avesse composto la Commissione di Vigilanza in relazione ai concerti rispettivamente di Biagio Antonacci e di Gianni Morandi, oggetto di contestazione.

15.5. Tanto premesso, giudica la Corte che gli elementi probatori già contenuti nel fascicolo processuale e le nuove produzioni documentali (*id est* i due verbali della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Prefettura di Torino relativi ai concerti del 21 dicembre 2017 e del 3 marzo 2018), valutati alla luce delle argomentazioni spese dal pubblico ministero nell'atto d'appello, non siano tali da consentire l'affermazione della penale responsabilità di [REDACTED] in ordine al contestato delitto di corruzione per l'esercizio della funzione.

In primo luogo, non può sottacersi la genericità del gravame proposto dalla pubblica accusa, là dove - a fronte della assenza di elementi per affermare che [REDACTED] abbia esercitato una qualche funzione (come richiesto dall'art. 318 c.p.) in relazione alla dazione dei biglietti omaggio

per i concerti diversi da quelli di [REDACTED] [REDACTED] evidenziata dal Tribunale a sostegno del giudizio assolutorio (v. pagina 32 della sentenza appellata) – il pubblico ministero:

- si è limitato a rilevare – assertivamente – che la documentazione di cui ha chiesto l'acquisizione *"dimostra che [REDACTED] ha effettivamente esercitato funzioni di componente della Commissione di Vigilanza pubblici spettacoli e della Commissione Tecnica sostanze esplodenti in ben sette occasioni"* e che il medesimo *"ha esercitato i compiti di pubblico ufficiale"* (v. pagina 3 dell'atto d'appello) e,

- dopo avere svolto considerazioni - del tutto generali e astratte – sul *discrimen* fra i delitti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. e sul concetto - del pari teorico - di asservimento della funzione (v. pagine 4 e 5 dell'atto d'appello), ha genericamente affermato che la documentazione in oggetto dimostrerebbe *"uno stabile asservimento del pubblico ufficiale all'interesse del privato, ciò che diventa la causa della dazione dei biglietti"* (v. pagina 5 dell'atto d'appello), senza indicare gli elementi specifici dai quali l'asserito stabile asservimento dovrebbe ritenersi comprovato.

A tale rilievo di carattere generale, avendo riguardo ai due soli episodi rispetto ai quali residua il gravame, deve essere comunque rilevato che entrambi i concerti del 21 dicembre 2017 (concerto [REDACTED] e del 3 marzo 2018 (concerto [REDACTED] [REDACTED] sono stati organizzati da "Set Up Live s.r.l." amministrata da [REDACTED] [REDACTED] Ne discende l'estraneità di [REDACTED] DE [REDACTED] Presidente del C.d.A. di "Live Nation s.r.l.", agli aspetti organizzativi dei due concerti e, di conseguenza, anche al sinallagma delittuoso oggetto di contestazione.

Quanto a [REDACTED] [REDACTED] dai documenti acquisiti su *input* della pubblica accusa, si evince che tale imputato non faceva parte della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Prefettura di Torino del 21 dicembre 2017, di tal che, con riguardo a tale episodio, non v'è materia per affermare che egli abbia avuto alcun ruolo nella vicenda e stipulato il *pactum sceleris* con [REDACTED] [REDACTED]

Con riferimento al residuo episodio del 3 marzo 2018, dal verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Prefettura di Torino del 3 marzo 2018 (acquisito dalla Corte), risulta che [REDACTED] era uno dei sei componenti quella Commissione, mentre da altra documentazione già in atti emerge che, a [REDACTED] furono consegnati da "Set Up Live s.r.l." (amministrata appunto da [REDACTED] [REDACTED] per il concerto di [REDACTED] [REDACTED] peraltro destinati a terze persone (v. produzioni del P.M. nel faldone 2).

In disparte tali elementi oggettivi, non è rinvenibile nel fascicolo processuale alcuna richiesta di biglietti per il concerto di [REDACTED] [REDACTED] a firma di [REDACTED] Inoltre, le richieste di biglietti relative ad altri concerti rivolte alla "Set Up Live s.r.l." acquisite al processo risultano sempre firmate dall'imputato con la seguente dicitura *"per il [REDACTED] [REDACTED] Dott. Ing. [REDACTED] Dott. Ing. [REDACTED]"* (v. produzioni nel faldone 4).

A ciò si aggiunge la totale mancanza fra le prove acquisite al processo di elementi che consentano di ritenere provato al di là di ogni ragionevole dubbio (con un'evidenza tale da rendere insostenibile la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado), in primo luogo, che l'erogazione di biglietti omaggio destinati al Comando dei Vigili del Fuoco, per di più non fruiti direttamente da [REDACTED] (e, a ben vedere, neanche provatamente richiesti dal medesimo), costituisca, in quella specifica fattispecie concreta, un'indebita utilità, vista anche la consuetudine al rilascio di biglietti omaggio alle Autorità civili e militari da parte delle società organizzatrici di eventi; in secondo luogo, che [REDACTED] abbia richiesto o comunque ricevuto da [REDACTED] i tre biglietti per il concerto di [REDACTED] in relazione all'esercizio della funzione di componente della predetta Commissione; in definitiva, che sussista un sinallagma fra l'utilità percepita e l'esercizio del potere discrezionale.

Conclusivamente, deve essere confermata l'assoluzione degli imputati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in ordine ai residui episodi *sub* capo 7).

P.Q.M.

Visti gli artt. 605 e 591 lett. d), 599-bis c.p.p.,
in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 26 marzo 2025 dal Tribunale di Torino
nei confronti degli appellanti e appellati

[REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED]

dichiara inammissibile per rinuncia l'appello del pubblico ministero in ordine agli episodi dal
22 ottobre 2016 sino al 21 giugno 2021 di cui al capo 7) e in ordine al capo 46),

dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] in ordine ai reati di cui ai capi 24), 26), 28) e 30) in quanto estinti per prescrizione
e, per l'effetto, riduce la pena inflitta nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ad un
anno, mesi tre e venticinque giorni di reclusione;

su concorde richiesta delle parti, dichiarati inammissibili i motivi di gravame oggetto di
rinuncia dell'imputato [REDACTED] [REDACTED]

riconosce le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti,
ritenuta la già riconosciuta continuazione fra i reati residui rispetto a quelli dichiaranti estinti
per prescrizione, più gravi i fatti di cui al capo 42),

ridetermina la pena in anni uno, mesi otto e giorni venti di reclusione, pena sospesa;

riconosce nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] le circostanze attenuanti
di cui agli artt. 320 e [REDACTED] c.p., ridetermina la pena loro rispettivamente inflitta in mesi sei di
reclusione; riduce a mesi sei la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; revoca la
riparazione pecuniaria ex art. [REDACTED] c.p.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]
al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

fissa il termine per il deposito della motivazione al 19 luglio 2026.

Torino, 20 aprile 2026

La Presidente est.

[REDACTED]


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, 20/04/2026
Il Funzionario Giudiziario
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]